

**Costituzione della Repubblica Italiana**, approvata dall'Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27-12-1947 ed entrata in vigore l'1-1-1948 (*G.U. 27-12-1947, n. 298, ed. str.*)

## **PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. — L'Italia è una Repubblica democratica [139], fondata sul lavoro [4]. La sovranità appartiene al popolo [48, 56, 58, 71<sup>2</sup>, 75, 101 ss.], che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.], e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900<sup>3</sup>].

3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29<sup>2</sup>, 31, 37<sup>1</sup>, 48<sup>1</sup>, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 22, 49], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [23, 24<sup>2-3</sup>, 34, 36, 40] e sociale [30<sup>2</sup>, 31, 32, 37], che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [37, 38] e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35] all'organizzazione politica [39, 49], economica [45-47] e sociale [29, 33] del Paese.

4. — La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. — La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [97] il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

**6.** — La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

**7.** — Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].

**8.** — Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [2, 20] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

**9.** — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33-34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione [42; c.c. 822<sup>2</sup>, 826<sup>2</sup>, 834, 839; c.p. 635<sup>2</sup> n. 3, 639, 733].

**10.** — L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.].

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge [c.p. 215, 235, 312].

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [26; c.p. 13; c.p.p. 697-722] (1).

---

(1) Tale comma non si applica ai delitti di genocidio: cfr. l.cost. 21-6-1967, n. 1; v. anche artt. 697-722 c.p.p.

**11.** — L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [52] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [60<sup>2</sup>, 78, 87<sup>9</sup>, 103<sup>3</sup>; c.p. 310]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

**R.D. 18 giugno 1931, n. 773** (G.U. 26-6-1931, n. 146). — Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1)

(1) Tutte le sanzioni pecuniarie sono state aggiornate ai sensi degli artt. 113-114, l. 24-11-1981, n. 689.

## TITOLO I

### Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

#### CAPO I

*Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti di urgenza o per grave necessità pubblica*

**1.** — L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco.

*Compito dell'Autorità di P.S. è quello di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza sociale, prevenendo tutti quei fatti che possono minacciare la pubblica incolumità nonché eliminando gli stati di turbativa che sono già in atto.*

*L'Autorità di P.S. è nazionale, provinciale e locale.*

*Le attribuzioni dell'autorità nazionale sono esercitate dal **Ministro dell'Interno**, al quale l'art. 1 della l. 121/1981 ha attribuito la **responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**; le attribuzioni dell'autorità provinciale sono esercitate **dal prefetto e dal questore**; e quelle dell'autorità locale dal **Capo dell'ufficio della pubblica sicurezza del luogo** (il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di P.S. negli altri comuni) o, in mancanza, dal **sindaco** in qualità di **Ufficiale di Governo**.*

*L'articolo 2 della citata l. 121/1981 prevede che il Ministro dell'interno espleti i propri compiti avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Questa, secondo l'articolo 3 della stessa legge, è costituita: dal personale del Dipartimento di P.S. che si articola in uffici, istituti, e reparti; dalle autorità provinciali e locali di P.S. citate e dagli ufficiali e agenti di P.S. Gerarchicamente quindi abbiamo, a Capo della polizia di Stato, il Prefetto che dipende direttamente dal Ministro dell'interno, mentre il questore dipende nel contempo dal Prefetto e dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza.*

**2.** — Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (1) (2).

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al ministro per l'interno.

(1) Con sent. 27-5-1961, n. 26 la Corte Cost. ha dichiarato costituzionalmente **illegittimo** l'art. 2 Tulps nei limiti in cui attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.

(2) Cfr. art. 650 c.p.

*L'inosservanza delle **ordinanze** emesse ex art. 2 in commento (cd. ordinanza di necessità) è punita ai sensi dell'art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) anziché con la sanzione prevista dall'art. 17 Tulps in quanto quest'ultimo riguarda le violazioni delle sole disposizioni del Testo Unico.*

**3.** — Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno (1).

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 (2) devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni (3).

La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte (4).

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (5).

**R.D. 6 maggio 1940, n. 635** (*G.U. 26-6-1940, n. 149*). — Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza (1) (2)

(1) In attuazione della legge delega 28-12-1993, n. 562 è stato emanato il d.lgs. 13-7-1994, n. 480 che ha introdotto l'art. 221bis del Tulp che ha trasformato in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6-5-1940, n. 635, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico approvato con r.d. 773/1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b) della suddetta legge di delega.

(2) Si tenga presente che negli articoli di seguito riportati, quando si fa riferimento genericamente alla «Legge» si intende l'r.d. 773/1931 (Tulps).

TITOLO I

**Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione**

§ 1

*Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni*

**1.** — L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Sono autorità provinciali il prefetto e il questore.

È autorità locale, in ciascun comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il sindaco o chi ne fa le veci.

**2.** — Il prefetto soprintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

**3.** — Il questore ha, alla dipendenza del prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

**4.** — L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.

Il prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il prefetto, od il questore con l'assenso del prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.

Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei sindaci relativamente ai servizi di polizia.

**4bis.** (1) — In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, in prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti che risultino:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
- c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.

All'atto dell'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intendo di perseguire il pubblico interesse».

L'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.

---

(1) Art. inserito ex d.P.R. 28-5-2001, n. 311 (art. 5).